



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 5964
DATA 21 NOV. 1973

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il Signor FRANCO MARZO, residente in Lecce, ed eletti-
vamente domiciliato in Brindisi, presso lo Studio di
Consulenza Alfredo Buscicchio, alla Via XX Settembre
n. 73, nella sua qualità di titolare dell'omonima IM-
PRESA di COSTRUZIONI EDILI, con il presente atto

D E N U N C I A

1°) al Signor LEONARDO SENAPE, nella sua qualità di
Presidente della Società Cooperativa a r.l. "SERENITA"
68", con sede in Brindisi alla Via Romolo 70;

2°) al Signor Ing. GIUSEPPE MARASCO residente in Lec-
ce, alla Via Salandra 47, nella sua qualità di DIRETTO-
RE dei LAVORI;

3°) al Signor PRESIDENTE PRO-TEMPORE della GESTIONE
CASE PER LAVORATORI, con sede in Roma;

4°) al Signor PRESIDENTE PRO-TEMPORE dell'ISTITUTO
AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di
Brindisi, con sede in Brindisi, Via Casimiro 9, quanto
segue:

a) la società Cooperativa a r.l., quale STAZIONE AP-
PALTANTE designata dal Consiglio di Amministrazione
della GESCAL di Roma, aveva disposto, per il 7 aprile
1971, licitazione privata, per l'aggiudicazione dei
lavori di costruzione -secondo il progetto elaborato
dall'Ing. Giuseppe Marasco, per un importo di L. 98.201.200-

Crez. n. 48841
Diritti e bolli 2335
in tot. L. —
21 NOV 1973

di n.12 alloggi e 12 depositi, per complessivi valii legali 84, destinati ai soci della medesima cooperativa;

b) esperitasi, nella data prevista, la licitazione, risultava aggiudicataria dei suddetti lavori l'Impresa del Signor Franco Marzo, la quale aveva offerto un ribasso dello 0,25 per cento, globale;

c) con scrittura privata del 17 luglio 1971, autenticata dal notaio Vincenzo Lojaccono di Brindisi, veniva stipulato tra il MARZO e la SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. "SERENITA' 68" in persona del suo Presidente, il contratto di appalto dei lavori di costruzione degli alloggi di che trattasi;

d) nel contratto medesimo, predisposto dalla COOPERATIVA, veniva richiamato il CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO, in base al quale era stata indetta la licitazione nonché il CAPITOLATO GENERALE a STAMPA per gli APPALTI delle OPERE di competenza del MINISTERO dei LL.PP., emanato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063;

e) il CAPITOLATO SPECIALE prevedeva lavori a forfait, per un importo presuntivo di L.83.142.470, e lavori a misura, per un importo presuntivo di L.11.848.500;

f) nel capitolato speciale erano sommariamente descritte le opere da eseguirsi a forfait, senza alcuna indicazione -salvo che per gli apparecchi sanitari e lo impianto elettrico- delle quantità di cui le opere



stesse, una volta eseguite, si sarebbero consistite;

g) nel medesimo Capitolato Speciale era contenuto -e ne faceva parte integrante- l'elenco dei PREZZI UNITARI, in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, sarebbero stati pagati i lavori appaltati a misura, nonché i PREZZI UNITARI delle OPERE MURARIE, ed AFFINI; DELLE OPERE in LEGNO, ed AFFINI; DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI, IDRICI e FOGNANTI; DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, OPERE ed IMPIANTI QUESTI afferenti tutti ai lavori c.d. a FORFAIT;

h) sempre nello stesso CAPITOLATO SPECIALE vi era la seguente prescrizione:

"i lavori compresi nella parte compensata a forfait, che per ordine della Direzione dei Lavori, non dovessero essere eseguiti, saranno detratti valutandoli con i relativi prezzi di elenco, depurati del ribasso d'asta contrattuale";

i) tutti i lavori appaltati sono stati portati a termine dall'Impresa Marzo, alla quale sono stati versati acconti -secondo gli stati di avanzamento- liquidati;

l) in data 15 settembre 1973 si è proceduto alla compilazione dello stato finale dei lavori, e in quella sede è apparso allora evidente che il Signor Direttore dei Lavori ha inteso procedere alla liquidazione

del corrispettivo spettante all'Impresa, per i lavori così ~~xxxx~~ detti a forfait, secondo la somma PRESUNTIVAMENTE INDICATA nel CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO, e non secondo i PREZZI UNITARI indicati per i medesimi lavori, nello stesso CAPITOLATO;

m) l'Impresa Marzo ha quindi sottoscritto la contabilità finale riportata nell'apposito registro, con RISERVA, ed ha contestualmente spiegato le riserve medesime, richiedendo tra l'altro, specificamente, al n. 7°):

"LA REVISIONE CONTABILE DELLE QUANTITA', in QUANTO IL PREZZO PATTUITO A FORFAIT E' INFERIORE AL PREZZO REALE SVILUPPATO SECONDO LE QUANTITA' EFFETTIVE, APPLICANDO i PREZZI del PREZZIARIO ALLEGATO AL CAPITOLATO di APPALTO";

n) é emerso quindi, nella sede considerata, l'errore di calcolo in cui é incorso chi ha elaborato il detto CAPITOLATO SPECIALE, consistente nella indicazione di un prezzo globale della massima parte delle opere da eseguirsi, di gran lunga inferiore a quello risultante dalla moltiplicazione delle quantità previste, ma non riportate nel Capitolato, per i prezzi unitari specificati nello stesso Capitolato;

o) il residuo corrispettivo spettante all'IMPRESA MARZO, per l'esecuzione dei lavori c.d. a forfait, pur se non specificato nella RISERVA N. 7, é di facile de-



terminazione, comportando una semplice operazione aritmetica di moltiplicazione, e viene indicato ora nella somma di L.35.000.000, salvo errori ed omissioni;

p) non risulta che il Signor Ing. e Direttore dei Lavori abbia iscritto nel registro della contabilità, ove sono state formulate le riserve dell'impresa Marzo, le proprie deduzioni; non risulta che lo stesso Signor Ing. Direttore dei Lavori, dando atto delle controversie inserite abbia formulato le sue proposte in ordine alla definizione delle controversie medesime; non risulta che il medesimo Sig. Ing., Direttore dei Lavori, abbia trasmesso riserve, deduzioni, contabilità, relazione e proposte all'ISTITUTO AUTONOMO delle CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI, che ai sensi dell'art. 43 n. 6) e n. 7) del D.P.R. 11.10.1963 n. 1471, ha il controllo sulle Stazioni Appaltanti di Opere Finanziate dalla GESCAL, al fine di assicurare il buon esito dei programmi, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ed al quale spetta comunque di approvare gli atti di contabilità finale; né risulta che lo stesso Signor Ing. Direttore dei Lavori abbia trasmesso detta contabilità - con le riserve - e le domande dell'Impresa Marzo, a quell'Altra Autorità od Ufficio Tecnico che sia contemplato dal rapporto intercorso tra la GESCAL e la STAZIONE APPALTANTE;

q) pur essendo trascorso abbondantemente il termine di gg.30 assegnato dalla legge, l'Impresa Marzo non è stata invitata dall'Istituto Autonomo per le CC.PP. della Provincia di Brindisi, o da quell'altra Autorità od Ufficio Tecnico che sia contemplato dal rapporto intercorso tra la GESCAL e la STAZIONE APPALTANTE, a prendere visione del conto finale, eventualmente corretto, ed a sottoscriverlo, con o senza riserve;

r) pur essendo trascorsi ormai oltre due mesi dalla compilazione dello stato finale dei lavori, l'Istituto Autonomo per le CC.PP. della Provincia di Brindisi, non ha provveduto - o non risulta che abbia provveduto - così come ne ha l'obbligo giuridico - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 11.10.1963 n.1471 alla richiesta della nomina del COLLAUDATORE, alla Autorità Competente;

s) non risulta che l'Autorità Competente abbia proceduto alla nomina del COLLAUDATORE;

t) la mancata decisione sulle riserve avanzate dalla Impresa Marzo, la mancata correzione dello stato finale dei lavori e della contabilità definitiva, la mancata collaudazione delle opere eseguite dall'Impresa Marzo, impediscono che si realizzi il presupposto processuale previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 16.7.1962 n.1063.

Tutto ciò premesso, il Signor FRANCO MARZO, pur dichiarando espressamente che l'inserzione nel Capitolato Speciale e nella scrittura privata autenticata del 17 luglio 1971, del D.P.R. 16.7.1962 n.1063, ha natura contrattuale; che comportando le norme del D.P.R. considerato, per l'Impresa aggiudicataria dei lavori, DECADENZE, LIMITAZIONI alla FACOLTA' di OPPORRE ECCEZIONI, CLAUSOLE COMPROMISSORIE, la clausola contrattuale con la quale il D.P.R. suddetto è stato richiamato nel CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO e nella SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, E' PRIVA DI EFFETTO, non essendo stata specificamente approvata; che pertanto nessun ostacolo si pone per la proposizione della domanda di pagamento della somma di L.35.000.000 all'Autorità Giudiziaria competente, con il presente atto, senza che ciò importi ratifica della clausola con la quale il D.P.R. 16.7.1962 n.1063 è stato inserito nel CAPITOLATO SPECIALE e nella SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 17.7.1971, e riservandosi comunque la più ampia libertà di azione,

D I F F I D A

1°) la SOCIETA' COOPERATIVA e.r.l. "SERENITA' 68" con sede in Brindisi, in persona del suo Presidente Signor Leonardo Senafé, a provvedere al pagamento della somma di L.35.000.000, con avvertimento che ove non vi

ottemperasse, entro il termine di gg. 90 dalla notificazione del presente atto, il Signor Franco Marzo provvederà alla tutela dei suoi diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;

2°) il Signor Ingegniere Giuseppe Marasco, nella sua qualità di DIRETTORE dei LAVORI, a provvedere allo immediato inoltro, all'ISTITUTO delle CASE POPOLARI di Brindisi, delle riserve dell'Impresa Marzo, e delle sue deduzioni, dello stato finale dei lavori e della contabilità conclusiva, con le richieste dell'Impresa Marzo e con le proprie proposte, entro 60 gg. dalla notificazione del presente atto;

3°) l'ISTITUTO AUTONOMO delle CC.PP. della Provincia di Brindisi, in persona del suo Presidente pro-tempore, a provvedere entro 90 gg. da oggi a comunicare alla Impresa Marzo, nel suo domicilio eletto, il nome dello Ingegniere o Architetto designato dall'Autorità Competente alla collaudazione dell'opera eseguita dalla Impresa Marzo, ovvero gli estremi dell'atto con il quale ESSO ISTITUTO ha chiesto che tale nomina fosse effettuata, onde consentire all'Impresa di porre in mora detta Autorità, ovvero il Tecnico che fosse stato nominato;

4°) la Gestione CASE PER LAVORATORI, con sede in Roma, in persona del suo Presidente, ad intervenire presso

L'ISTITUTO AUTONOMO per le CC. POPOLARI della PROVIN-
CIA di BRINDISI, presso l'INGEGNIERE DIRETTORE DEI LA-
VORI, e presso la società COOPERATIVA "SERENITA' 68"
con sede in Brindisi, perché ognuno per la sfera di
competenza, provveda in ordine alle riserve, ed alle
richieste avanzate dalla Impresa Marzo, nel termine
assegnato loro con la presente diffida.

Salvezze illimitate.

Brindisi, 20 Novembre 1973

MARZO FRANCO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1973 addì 21 del mese di Novembre.

A richiesta della ditta Marzo Branco, io sottoscritto
Aiut. Uff. Ciud. addetto all'Ufficio Notifiche presso
il Tribunale di Brindisi, certifico di aver notifica-
to per legale scienza e ad ogni effetto di legge 4
separate copie dell'antescritto atto di diffida di cui:

1°) al Sig. LEONARDO SENAPE, nella sua qualità di Pre-
sidente della Società Cooperativa a r.l. "SERENITA' 68"
portandola nel suo domicilio in Brindisi alla Via Ro-
molo 70-ed ivi consegnandola a mani

2°) al Sig. ing. GIUSEPPE MARASCO nella sua qualità di

Direttore dei Lavori, spedendola nel suo domicilio in
Lecce 73100 alla Via Salandra 47-a $\frac{1}{2}$ raccomandata
A.R. come per legge.

3°) al Signor PRESIDENTE PRO-TEMPORE della GESTIONE
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) spedendola nella sua
sede in Roma - a $\frac{1}{2}$ raccomandata A.R. come per legge.

in Via Giorgione Edificio 2A

4°) al Signor PRESIDENTE PRO-TEMPORE dell'ISTITUTO
AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brin
disi portandola nel suo domicilio in Brindisi alla

Via Casimiro 9-ed ivi consegnandola a mani *SM*

Antonio Tricoli Luigi

UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI BRINDISI
(Giudice Esterno)